



DOC. INTERNO N. 74544456 del 25/07/2018



Deliberazione n. 12/2018/VSGI

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Giuseppe Aloisio presidente

Nicola Benedizione consigliere

Flavio Alessandro Curto consigliere

Adriano Del Col consigliere, relatore

nell'adunanza del 19 giugno 2018.

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni.

VISTA la legge 21 marzo 1953 n. 161.

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificata dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639.

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008 n. 229.

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti").

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.

VISTO il decreto n. 1 del 30 gennaio 2018, con il quale sono stati costituiti i collegi, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 179/2010.

VISTA la deliberazione della Sezione n. 1 del 30 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2018.

VISTO il decreto n. 5 del 30 gennaio 2018, con il quale è stata attribuito al consigliere Adriano Del Col, in coassegnazione con il consigliere Flavio Alessandro Curto, il controllo dei piani operativi e di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali territoriali;

VISTA l'ordinanza n. 11 del 12 giugno 2018, con cui è stata convocata l'odierna adunanza, al fine di assumere le determinazioni in merito al predetto controllo.

SENTITO il relatore, consigliere Adriano Del Col.

FATTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, i 74 comuni della Regione, le 8 Unités des Communes valdôtaines e il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta-Bacino Imbrifero della Dora Baltea (BIM) hanno provveduto ad approvare, con provvedimento dell'organo competente, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre

2016. I predetti enti hanno, inoltre, trasmesso copia dei suddetti provvedimenti alla Sezione e hanno inviato, nella quasi totalità, i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, mediante il portale "Partecipazioni".

L'allegata relazione dà conto degli esiti dei controlli svolti dalla Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dagli enti locali della Regione Valle d'Aosta, al fine di verificare la conformità delle determinazioni assunte dagli stessi alle disposizioni del Testo unico

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

DELIBERA

Di approvare l'allegata relazione avente ad oggetto: "Gli esiti delle verifiche sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)"

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, ai Sindaci, ai Presidenti dei consigli comunali, ai Presidenti delle Unités des communes valdôtaines, al Presidente del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta-Bacino Imbrifero della Dora Baltea (BIM), agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti, al Presidente della Regione Valle d'Aosta - Dipartimento enti locali,



segreteria della giunta e affari di prefettura, al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali.



Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 19 giugno 2018.

Il relatore

Il Presidente

(Adriano Del Col)


(Giuseppe Aloisio)



Depositato in segreteria il 25 LUG. 2018

Il funzionario

(Debora Marina Marra)






CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**GLI ESITI DELLE VERIFICHE SULLA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
EFFETTUATA DAGLI ENTI LOCALI
DELLA VALLE D'AOSTA, AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016
(TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA)**

2018



CORTE DEI CONTI

Relatore: Consigliere Adriano Del Col

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati: Ilva Sonia Armand,
Barbara Bante, Christian Isabel e Debora Marina Marra.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**GLI ESITI DELLE VERIFICHE SULLA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
EFFETTUATA DAGLI ENTI LOCALI
DELLA VALLE D'AOSTA, AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016
(TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA)**

2018

INDICE

| | Pag. |
|--|------|
| Premessa | 2 |
| 1. Quadro normativo di riferimento | 2 |
| 2. Esiti della revisione straordinaria | 5 |
| 2.1 Le dismissioni deliberate | 6 |
| 2.2 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione | 8 |
| 2.2.1 Considerazioni sulle partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione | 15 |
| 2.3 Le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione | 17 |
| 2.3.1 Considerazioni sulle azioni di razionalizzazione deliberate | 18 |
| 3. Considerazioni conclusive | 18 |
| <i>Allegati</i> | 20 |

Premessa

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) in merito all'adempimento degli obblighi previsti dallo stesso articolo per l'operazione di revisione straordinaria delle partecipazioni realizzato dal complessivo comparto degli enti locali della regione, considerato con riferimento ai 74 Comuni, alle 8 *Unités des communes valdôtaines* (di seguito *Unités*, sostanzialmente corrispondenti alle unioni di comuni previste dal TUEL), oltre al Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM).

La revisione straordinaria in esame ha interessato complessivamente 257 partecipazioni societarie detenute, 3 sole in via indiretta¹, dagli 83 enti summenzionati, essendo nel frattempo intervenuta la dismissione di 5 partecipazioni a seguito dell'analoga precedente razionalizzazione prevista dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Giova evidenziare, ai fini di una migliore comprensione del grado di diffusione delle partecipate nel comparto regionale degli enti locali, che 165 delle citate 257 complessive (pari al 64 per cento circa) sono costituite da partecipazioni, detenute dalla quasi totalità dei medesimi, in due sole società interamente pubbliche, incaricate, per espresse disposizioni normative regionali, di assicurare, in particolare, l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, l'una, e delle funzioni di centrale unica di committenza regionale, l'altra.

1. Quadro normativo di riferimento

Nell'ultimo decennio il legislatore ha introdotto diversi vincoli e obblighi in materia di partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche, per due principali ordini di ragioni: da un lato, contenere le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite, talora a lungo reiterate, fatte registrare da molte società partecipate da enti pubblici, come pure eliminare l'esborso di finanziamenti pubblici in favore di società inattive o prive di dipendenti e costituite di soli amministratori, che risultano pertanto, quantomeno ad una prima evidenza, eventualmente sostituibili con altre forme di esternalizzazione; dall'altro, impedire comportamenti elusivi delle norme di finanza pubblica, dei vincoli e delle procedure in materia di appalti e di personale.

¹ Le partecipazioni assoggettate alla revisione straordinaria in esame assommano a 256 dirette e 3 indirette (totale 259), ma, adottando la presente rilevazione il criterio numerico e non per quote, la partecipazione dell'ente ad una stessa società, sia in via diretta sia indiretta, è conteggiata una sola volta.

In tal senso, l'art. 3, commi 27 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha introdotto – ai fini della tutela del mercato e della concorrenza – l'importante vincolo della stretta necessità della partecipazione societaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione socia, prevedendone la relativa alienazione mediante procedure di evidenza pubblica, entro termini temporali prestabiliti², in caso di assenza di tali requisiti, accertata a seguito della ricognizione effettuata con motivata deliberazione da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente, la richiamata disposizione di cui alla legge n. 190/2014 (art. 1, commi 611 e segg.) – approvata a seguito del c.d. “rapporto Cottarelli” sulla revisione della spesa pubblica – ha previsto, per la generalità delle amministrazioni pubbliche territoriali, un puntuale processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette detenute, finalizzato a determinarne la riduzione entro il 31 dicembre 2015. Allo scopo, gli enti erano tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute, contenente l'indicazione delle relative modalità e tempi di attuazione, oltre che dei risparmi da conseguire, dettagliando il tutto in un'apposita relazione tecnica.

Anche tale documentazione doveva essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, analogamente alla successiva relazione sui risultati ottenuti, da predisporla entro il 31 marzo 2016.

La revisione straordinaria in esame, a sua volta, è prevista dal recente riordino sistematico operato nella materia delle partecipazioni pubbliche dal Testo unico di cui al d.lgs n. 175/2016 (di seguito TUSP), che ha reso ordinaria e periodica la razionalizzazione delle partecipazioni societarie introdotta, in via eccezionale, dalla richiamata legge n. 190/2014 “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 24 del TUSP, il quale prevede che – previa ricognizione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017 – le partecipazioni detenute in società, sia direttamente che indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), ove non riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nel precedente articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (contenente i parametri sui quali deliberare i piani

² L'ulteriore comma 29 del richiamato art. 3 ha previsto che la cessione a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, delle società e delle partecipazioni prive dei requisiti citati, deve essere realizzata entro 36 mesi dall'entrata in vigore della norma, successivamente prorogati di ulteriori 12 mesi dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013.

di razionalizzazione periodica) vanno alienate o sono oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato art. 20, comma 2, del TUSP prescrive che i piani di razionalizzazione, completi di apposita relazione tecnica contenente l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, devono essere adottati qualora l'amministrazione socia rilevi: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dal precedente articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro³; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Gli esiti della revisione straordinaria permangono nella discrezionalità delle amministrazioni, che sono tenute a motivare puntualmente le decisioni assunte, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 del TUSP, oltre che, in generale, dall'art. 97 della Costituzione.

Tale adempimento, da un lato, costituisce – per espressa previsione del testé citato art. 24 – aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui alla l. n. 190/2014, restando invariati i termini in questo previsti (comma 2), con la quale deve, pertanto, raccordarsi, in particolare, considerando e risolvendo gli eventuali profili di criticità a suo tempo rilevati in merito dalla Corte dei conti; d'altro lato, lo stesso adempimento assume un valore propedeutico per la successiva ricognizione ordinaria e periodica di cui al citato art. 20, comma 1, del TUSP, per la cui approvazione le amministrazioni dovranno tenere conto delle irregolarità riscontrate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nella presente valutazione della revisione straordinaria (V. Sezione delle autonomie, delib. 21 luglio 2017, n. 19/2017; Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delib. 22 giugno 2018, n. 8/2018).

Ciò posto, il provvedimento approvativo della revisione straordinaria deve essere trasmesso dagli enti locali alla competente Sezione regionale di controllo della Corte per la verifica del “puntuale

³ L'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, inserito dal d.lgs. n. 100/2017, ha precisato che “ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019”. Con riferimento ai piani di revisione straordinaria, nelle more, si applica la soglia del fatturato medio di cinquecentomila euro considerato sul triennio 2013-2015. Ai fini della prossima revisione periodica da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, gli enti dovranno considerare il fatturato del periodo 2015-2017 e, per la successiva (da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019), il fatturato del periodo 2016-2018.

adempimento”, nonché alla Struttura appositamente costituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3).

Il controllo così attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendo essere assunti a parametro i limiti normativi di settore. Le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell’autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l’adozione di eventuali misure correttive nell’interesse delle stesse e delle comunità amministrate.

2. Esiti della revisione straordinaria

Gli enti locali della Regione Valle d’Aosta (74 Comuni, 8 *Unités* e il BIM) hanno approvato, con deliberazione dell’organo competente, la revisione straordinaria di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 entro il termine previsto del 30 settembre 2017⁴, trasmettendo, quindi, i provvedimenti alla Sezione, ancorché, in alcuni casi, appositamente sollecitati.

Quanto alle modalità di formalizzazione dell’adempimento, la Sezione rileva che 54 degli 83 enti scrutinati hanno utilizzato, allegandolo al provvedimento di approvazione della revisione, il modello standard di cui alle linee guida approvate, con la deliberazione n. 19/2017, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; altri 14 enti hanno, invece, allegato le schede dell’applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>); 10 hanno optato per la compilazione di entrambi i citati modelli e, infine, 5 enti hanno ritenuto di non produrre alcun allegato al provvedimento.

La Sezione – rilevando che soltanto l’*Unité Grand-Combin*, alla data di approvazione della presente relazione, risulta non aver immesso, nel testé citato applicativo del Dipartimento, i dati della revisione straordinaria effettuata – invita l’Amministrazione dell’Ente, qualora non ancora provveduto, a verificare formalmente con il suddetto Dipartimento le modalità con le quali è attualmente possibile effettuare il suddetto adempimento, dandone comunicazione a questa Corte. Le complessive 257 partecipazioni dirette e indirette⁵ assoggettate dagli enti locali nella revisione in epigrafe, risultano essere riferite a 42 organismi societari (indicati nell’allegato 1 alla presente deliberazione) e così ripartite: 233 nel possesso dei 74 comuni, 22 in quello delle 8 *unités* e 2 del Consorzio BIM.

⁴ Risultano aver adempiuto oltre il termine di legge, ma comunque entro la fine del 2017, i Comuni di Saint-Christophe, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline, Verrayes e le *Unités* Evançon e Grand-Combin.

⁵ Trattasi delle seguenti partecipazioni: Ascomfidi Nord Ovest società cooperativa, detenuta dal Comune di Courmayeur per il tramite della società Centro Servizi Courmayeur s.r.l.; INVA s.p.a. detenuta dal Comune di Aosta per il tramite di Azienda Pubblici Servizi Aosta s.p.a.; De Bosses s.r.l. detenuta dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses per il tramite della società cooperativa Tybias Baucii.

La Sezione, incidentalmente, rileva che i **Comuni di Oyace e Valpelline**, nell'adempimento in esame, risultano aver omesso la considerazione delle partecipazioni indirettamente detenute in un istituto di credito (**Banca Popolare di Sondrio**) per il tramite di una loro società controllata e, pertanto, invita le relative Amministrazioni ad includerle nella prossima razionalizzazione ordinaria, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP, allo scopo considerando quanto esposto al paragrafo 2.1 in merito a tale tipologia di partecipazione.

Conseguentemente a quanto sopra rilevato, il numero totale delle partecipate del sistema delle autonomie locali della regione, alla data del 23 settembre 2016, risulta essere pari a 259, riconducibili a 43 società.

Dall'esame della documentazione acquisita e delle informazioni rese disponibili sul citato applicativo del Dipartimento del tesoro, la Sezione rileva che gli enti, in sede di revisione straordinaria, hanno complessivamente adottato le seguenti decisioni:

- dismissione di 24 partecipazioni societarie (pari al 10 per cento circa del totale);
- mantenimento senza azioni di razionalizzazione per 225 partecipazioni (87 per cento circa);
- mantenimento di 8 partecipazioni con azioni di razionalizzazione (3 per cento circa).

2.1 Le dismissioni deliberate

La Sezione rileva che 12 delle 24 partecipazioni societarie che gli enti locali, in sede di ricognizione straordinaria, hanno deciso di dismettere sono relative ad un istituto di credito (**Banca di credito cooperativo valdostana - BCCV**), nel quale le quote detenute variano tra lo 0,04 e lo 0,15 per cento. Dall'esame dei relativi provvedimenti adottati risulta che 10 comuni (**Avise, Courmayeur, Gressan, La Thuile, Morgex, Pollein, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Villeneuve**) e 2 *unités* (**Grand-Paradis e Valdigne Mont-Blanc**) hanno motivato tale decisione facendo riferimento all'assenza, nella partecipazione, dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, oltre che, in generale, della stretta necessità della stessa.⁶

La Sezione osserva che le suddette dismissioni ottemperano ai rilievi formulati, in sede di verifica dell'analoga ricognizione effettuata ai sensi della richiamata l. n. 190/2014, con riferimento all'assenza del carattere di indispensabilità della partecipazione di un ente locale in società di raccolta del risparmio e di attività di credito.

Le ulteriori 12 partecipazioni dismesse, di seguito descritte, sono state deliberate dai seguenti enti:

- il **Comune di Aosta** ha deliberato il recesso dalla **Società cooperativa Elettrica Gignod**

⁶ La Sezione rileva che i **Comuni di La Salle e Verrès** avevano già dismesso le partecipazioni nella società **BCCV** prima della revisione straordinaria in epigrafe, come indicato nelle rispettive relazioni sui risultati conseguiti in esito alla analoga razionalizzazione di cui alla l. n. 190/2014.

(C.E.G.), in ragione dell'intervenuta acquisizione della fornitura di energia elettrica a mezzo di un diverso fornitore;

- il **Comune di Gressan** ha deliberato il recesso dalla **Cooperativa forza e luce di Aosta S.C.**, in quanto priva del requisito previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, avendo tre dipendenti e nove amministratori;
- il **Comune di Brusson** ha confermato la dismissione della **Foyer du ski de fond s.r.l.** approvata con deliberazione consiliare n. 72 del 28 dicembre 2016 quale *“messa in liquidazione ai fini del successivo scioglimento della società”*;
- il **Comune di Courmayeur** ha confermato la liquidazione della **Mont-Blanc energie s.r.l.** disposta con deliberazione consiliare n. 34/2010;
- il **Comune di Gressoney-Saint-Jean** ha comunicato, esclusivamente nell'applicativo del Dipartimento del tesoro e senza farne menzione nella deliberazione approvativa della revisione straordinaria, che la società **Golf Gressoney s.r.l.** è in liquidazione dal 2014;
- il **Comune di Valgrisenche**, in sede di ricognizione straordinaria, ha evidenziato che la società **Pour le developpement touristique de la Valgrisenche s.r.l.** è già posta in liquidazione *“ai fini della cancellazione dal registro delle imprese e che entro il primo semestre 2018 si procederà allo scioglimento della stessa”*;
- i **Comuni di Brissogne e Pollein** hanno deliberato la cessione della partecipazione detenuta nella società **Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.**, in quanto, oltre ad essere minoritaria e poco significativa, non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- il **Comune di Morgex** ha deliberato la cessione della partecipazione nella società **Le Brasier s.r.l.** in quanto, pur ritenendo che la società svolga un servizio di interesse generale coerente con le finalità istituzionali dell'ente, non rispetta il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, essendo priva di dipendenti;
- il **Comune di Valtournenche** ha deciso di cedere la partecipazione nella **Società sportiva dilettantistica golf club del Cervino s.p.a.**, in quanto non è riconducibile ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP e non rispetta il requisito previsto dalla lett. d) del comma 2 dell'art. 20 (fatturato);
- il **Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses** ha deliberato due cessioni: la prima, relativa alla partecipazione nella società **De Bosses s.r.l.**, in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e sussistente la criticità di cui alla lett. a) del comma 2 del citato art. 20; la seconda, relativa alla società cooperativa **Tybias Baucii**, in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e priva dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, lett. b)

(5 amministratori e nessun dipendente), lett. d) (fatturato), e lett. e) (perdite nel periodo 2011-2015). La cessione di tale partecipazione determina la dismissione di quella detenuta indirettamente nella **De Bosses s.r.l.**

In merito, si tiene ad evidenziare che – a seguito della decisione del Comune di addivenire alla liquidazione della **Tybias Baucii** entro la fine del 2017, assunta in occasione dell’analoga ricognizione prevista dalla legge n. 190/2014, in contrasto con quanto disposto dal relativo art. 1, comma 611, lett. a) – l’Amministrazione comunale summenzionata era già stata destinataria dell’invito di questa Sezione a dismettere le partecipazioni detenute in società commerciali le cui attività palesemente risultano non indispensabili per le finalità istituzionali dell’ente pubblico. Atteso, inoltre, che le due suddette partecipazioni dirette risultavano già irregolarmente detenute con riferimento a quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e segg., della richiamata legge n. 244/2007, ai fini della tutela del mercato e della concorrenza, l’Amministrazione comunale di **Saint-Rhémy-en-Bosses** è tenuta a riconsiderare i termini temporali programmati, in sede di revisione straordinaria, per le dismissioni di cui sopra, in quanto palesemente eccessivi, tali da risultare dilatori, e comunque incompatibili con la scadenza prevista, per le alienazioni in argomento, dal comma 4 dell’art. 24 del TUSP.

La Sezione si riserva di effettuare approfondimenti istruttori relativi alla regolarità degli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte dalle Amministrazioni comunali sopra indicate, nonché alle cause della protrazione pluriennale di taluni procedimenti di liquidazione delle partecipazioni in argomento.

2.2 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione

La Sezione rileva – con riferimento a quanto esplicitato dalle Amministrazioni nei provvedimenti relativi alla revisione straordinaria in esame ed ai requisiti prescritti dal TUSP dalle stesse indicati – che gli enti risultano aver correttamente accertato l’assenza di ogni profilo di criticità per 117 delle citate 225 partecipazioni mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione⁷, di cui 82 riferite alla menzionata società incaricata delle funzioni di centrale unica di committenza regionale.

Trattasi di **INVA s.p.a.**, società *in house* “a controllo analogo congiunto”, alla quale l’art. 21 della l.r. n. 8/2013 ha affidato lo svolgimento delle sopra citate funzioni di committenza, oltre la realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale. Le suddette partecipazioni variano tra lo 0,0098 e lo 0,01 per cento per 72 comuni (il solo **Comune di Antey-Saint-André** ne è privo), 8

⁷ Il **Comune di Aosta** ha indicato nella banca dati del MEF di voler mantenere senza interventi le partecipazioni in **APS s.p.a.** e **INVA s.p.a.** a fronte dell’indicazione, nella deliberazione approvativa, dell’intendimento di procedere ad azioni di razionalizzazione, in termini di contenimento dei costi, per entrambe le società.

unités e per il Consorzio BIM, mentre per il **Comune di Aosta** sono pari al 14,21 per cento (cui si aggiunge lo 0,0098 per cento detenuto per il tramite di **APS s.p.a.**). Le restanti quote sono nel possesso della Regione (75 per cento) e dell'USL Valle d'Aosta (9,91 per cento).

La generalità degli enti ha giustificato tale partecipazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, in particolare, alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d).

Le ulteriori 35 partecipazioni correttamente confermate dagli enti senza azioni di razionalizzazione, in quanto conformi al TUSP, risultano essere relative a società che gestiscono impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane (27 partecipazioni), a società *in house* (6), ad una società che gestisce una casa da gioco (**Casinò de la Vallée s.p.a.**) e ad una partecipazione indiretta⁸.

In merito la Sezione osserva che la generalità degli enti suddetti, nell'adempimento in esame, ha, da un lato, considerato ed esplicitato un'analisi economica e finanziaria delle società partecipate maggiormente approfondita rispetto a quella contenuta nell'analoga precedente ricognizione di cui alla legge 190/2014, così ottemperando ai rilievi a suo tempo formulati dalla stessa Sezione; dall'altro, che permane, fatta salva un'unica eccezione, la generale assenza dell'analisi comparativa delle ulteriori possibili forme di gestione delle attività rispetto a quella societaria, soprattutto quando relative ai servizi pubblici e, in particolare, a mezzo di società *in house*, anch'essa richiesta nella predetta circostanza.

La Sezione rileva, inoltre, che gli enti hanno confermato, senza alcuna azione di razionalizzazione, ulteriori 108 partecipazioni societarie, nelle quali hanno rilevato la presenza di una o più delle criticità indicate all'art. 20, comma 2, del TUSP e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 24, avrebbero dovuto essere oggetto delle misure di cui al citato art. 20, commi 1 e 2, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 2.2.1.

Di tali partecipazioni, 83 sono relative alla menzionata società cooperativa incaricata, per espressa disposizione normativa regionale, dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, il **Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA)**.

⁸ Trattasi della già citata partecipazione detenuta dal **Comune di Courmayeur**, per il tramite della società *in house* **Centro Servizi Courmayeur s.r.l.**, nella società cooperativa **Ascomfidi Nord Ovest**, la cui stretta necessità è giustificata dall'obbligatorietà della qualificazione di socio ai fini dell'avvenuto ottenimento di fidi.

Detta partecipazione societaria è stata confermata, come detto, da tutti gli enti locali in esame, pur avendovi rilevato il mancato rispetto del parametro di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (registra nel triennio 2013-2015 un fatturato medio pari ad euro 164.796,67).

La generale motivazione fornita per tale decisione è costituita dalla necessità e indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, unitamente alla considerazione che le attività svolte dal CELVA in favore dei soci riguardano prestazioni di assistenza e consulenza riconducibili a quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP (autoproduzione di beni e servizi strumentali), venendo altresì sottolineato che il CELVA è incaricato dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali ai sensi della l.r. n. 6/2014 (art. 4)⁹.

Anticipando per ragioni espositive, oltre che per la citata estensione della suddetta partecipazione alla totalità degli enti locali della regione, le considerazioni generali trattate nel successivo paragrafo, la Sezione rileva che, nei provvedimenti adottati in merito alla relativa conferma, non risultano esplicitate le valutazioni della necessità della forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per la gestione delle attività inerenti ai servizi pubblici di cui il CELVA è incaricato.

Tali valutazioni, analogamente alla considerazione delle azioni di razionalizzazione esposte nel paragrafo successivo – risultando essere il CELVA una società assoggettata a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci¹⁰ – ad avviso di questa Sezione possono essere, per funzionalità, motivatamente effettuate nell'ambito della relativa Assemblea e fatte proprie, nei termini ritenuti opportuni, dalle singole amministrazioni partecipanti.

Ulteriori 25 partecipazioni societarie, come detto, sono state confermate senza azioni di razionalizzazione dai sottoelencati comuni per le ragioni di seguito descritte, pur avendovi rilevato le seguenti criticità in rapporto ai requisiti ed ai parametri prescritti dal TUSP.

Il **Comune di Arvier** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Planaval s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (è priva di dipendenti) e ne ha motivato il

⁹ L'art. 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA) della l.r. 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", recita: "1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività: a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali; b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica; c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale; d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate; d bis) ricerche documentali e formative per le commissioni locali valanghe; 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni".

¹⁰ Il CELVA, alla data della revisione straordinaria, non risulta essere una società *in house* in quanto non soddisfa il parametro introdotto dall'art. 16 del TUSP, avendo (nel 2016) registrato un fatturato inferiore all'ottanta per cento nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

mantenimento in ragione dell'assenza di conseguenti oneri finanziari a carico del bilancio comunale, oltre che della conformità dell'attività svolta al requisito di cui al comma 7 dell'art. 4 (produzione di energia da fonti rinnovabili).

I **Comuni di Ayas e di Brusson** hanno rilevato nella partecipazione in **Ayas-Brusson Energie s.r.l.** – società di produzione e distribuzione di energia idroelettrica, costituita nel 1990 e a tutt'oggi inattiva – le criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP (cinque amministratori e nessun dipendente), e lett. d) in combinato disposto con il comma 12-quinquies dell'art. 26¹¹ (assenza di fatturato nel triennio 2013-2015). Entrambe le Amministrazioni comunali ne hanno motivato la conferma esclusivamente affermando che l'eventuale dismissione nel breve periodo determinerebbe loro un danno economico.

La Sezione osserva che risultano assenti, tra l'altro, delucidazioni e giustificazioni della presenza di un organo amministrativo con cinque componenti a fronte della previsione dell'amministratore unico contenuta al comma 2 dell'art. 11 del TUSP, derogabile previa motivata deliberazione in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni organizzative, che, ad una prima evidenza, risultano di difficile individuazione in una società inattiva.

Il **Comune di Brissogne** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella **Società idroelettrica Laures s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (tre amministratori e nessun dipendente) e ne ha motivato il mantenimento evidenziando esclusivamente che *“con il rinnovo delle cariche sociali avvenuta nel corso del 2017 è stato nominato, in sostituzione del precedente consiglio di amministrazione, un amministratore unico, come previsto dal TUSP”*.

Il **Comune di Chamois** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Chamois Servizi s.r.l.** la criticità di cui alla lett. d), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (fatturato medio nel triennio 2013-2015 pari a euro 490.760) e ne ha motivato la conferma in ragione della *“possibilità di conseguire, a partire dal 2020, un volume di fatturato in linea con quanto previsto dal legislatore”*.

Il **Comune di Cogne** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Grand Eyvia Cogne Energie s.r.l.** la criticità di cui alle lett. b) (un amministratore e nessun dipendente) e d) del comma 2, dell'art. 20 del TUSP (fatturato medio nel triennio 2013-2015 pari a euro 210.084,67) e ne ha giustificato il mantenimento evidenziando che la società è appena uscita dalla fase di start-up. L'Ente ha, inoltre, allegato alla deliberazione approvativa una relazione sulla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f), con elencazione, in particolare, degli

¹¹ D.lgs. n. 175/2016, art. 26, comma 12-quinquies: “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”.

interventi di carattere gestionale che potrebbero portare ad un miglioramento della situazione finanziaria.

Il **Comune di Fénis** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Hydro Electrique Clavalité s.p.a.** la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (tre amministratori e nessun dipendente) e ne ha motivato il mantenimento dichiarando, da un lato, che la società rappresenta una fonte di entrata per il bilancio con ricaduta positiva sulle attività e i servizi offerti e, dall'altro, che è in atto un'attenta politica di riduzione dei costi da parte degli amministratori.

Il **Comune di Fontainemore** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella **Società idroelettrica Vargno s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) e ne ha motivato il mantenimento affermando che la gestione è correttamente svolta da una società specializzata di consolidata esperienza e che l'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 ammette espressamente la partecipazione in tali tipologie di società.

Il **Comune di Gressoney-Saint-Jean** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Gressoney Sport Haus s.r.l.** la criticità di cui alle lett. b) (tre amministratori e nessun dipendente) e d) (fatturato sotto soglia) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP. L'Ente ne ha motivato il mantenimento affermando che si tratta di una società *in house*, pertanto prevista dalla legge, al contempo prospettando azioni di intervento per la riduzione dei costi e politiche per incrementare gli introiti. La Sezione, rilevando preliminarmente che le suddette azioni non superano i profili di criticità a suo tempo comunicati all'Ente, in esito all'attività istruttoria relativa all'analogo adempimento di cui alla l. n. 190/2014, tiene ad evidenziare che i citati intendimenti di intraprendere ulteriori azioni di risparmio, valutando l'affidamento a terzi della gestione dell'intero complesso, non costituiscono azione di razionalizzazione conforme alle prescrizioni contenute nel primo periodo del comma 2 dell'art. 20 del TUSP. Si tiene, inoltre, ad evidenziare che il predicato della stretta necessità del mantenimento della società deve essere declinato e giustificato sotto il profilo della necessità di tale strumento rispetto ad altre differenti forme organizzative, o alla scelta di fondo tra internalizzazione/esternalizzazione. Ciò risulta essere indispensabile relativamente ad una società *in house* priva di proprio personale dipendente, pertanto posta nell'evidente impossibilità di realizzare la "autoproduzione" di beni e servizi strumentali all'ente partecipante.

La Sezione, conseguentemente, si riserva di avviare un'apposita attività istruttoria finalizzata ad accertare, quantomeno, la regolarità delle procedure di affidamento a terzi dei servizi da parte della società per sopperire alla rilevata assenza di personale.

Il **Comune di Introd** ha rilevato nelle partecipazioni detenute nelle società **Electrorhêmes s.r.l.** e **Meyes s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b) (rispettivamente cinque e un amministratore, ma nessun dipendente), alla lett. c) (svolgimento di attività analoghe) e, per la sola società **Meyes s.r.l.**, alla lett.

d) (fatturato medio nel triennio 2013-2015 pari a euro 408.420). L'Ente ha motivato le confermate partecipazioni affermando che le *"società gestiscono impianti siti in ambiti territoriali diversi e coinvolgono soci diversi"* e che *"il bilancio comunale attinge una parte non irrilevante dagli utili ripartiti da entrambe le società"*.

Il **Comune di Oyace** ha rilevato nelle partecipazioni detenute nelle società **Bois de gris s.r.l.** e **Società idroelettrica Tornalla s.r.l.** – pur non indicandole nel modello allegato alla deliberazione approvativa della revisione straordinaria – la criticità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (entrambe hanno un amministratore e nessun dipendente) e alla successiva lett. c) (svolgimento di attività analoghe); inoltre, unicamente per la società **Bois de Gris s.r.l.**, ha rilevato la criticità di cui alla lett. d) (fatturato medio nel triennio 2013-2015 pari ad euro 228.701,67), pur non indicandola nel modello allegato alla deliberazione approvativa. L'Ente ha motivato le conferme delle suddette partecipazioni evidenziando che le due società svolgono attività analoghe ma *"con caratteristiche, finalità, quota di partecipazione e soci del tutto differenti [...] che non consentono di ipotizzarne interventi di fusione/incorporazione"*.

Il **Comune di Pré-Saint-Didier** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Valdigne energie s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (tre amministratori e nessun dipendente) e ne ha motivato il mantenimento in quanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità dell'ente ed ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 7, del TUSP.

I **Comuni di Rhêmes-Notre-Dame** e **Rhêmes-Saint-Georges** hanno rilevato nelle partecipazioni detenute nella società **Electrorhêmes s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (cinque amministratori e nessun dipendente) e ne hanno motivato il mantenimento in ragione delle importanti entrate che la stessa genera sui rispettivi bilanci comunali.

Il **Comune di Torgnon** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella società **Torgnon Énergie s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b) (tre amministratori e nessun dipendente) e ne ha motivato il mantenimento in considerazione della *"importante ricaduta in termini economici"*, evidenziando inoltre che *"la scelta dei soci di esternalizzare totalmente i servizi necessari ad un'efficiente gestione della società tiene conto delle dimensioni aziendali, della specificità dell'attività esercitata e del contesto ambientale in cui la società opera, con conseguenti risparmi di risorse"*.

Il **Comune di Valgrisenche** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella **Società idroelettrica Le Chatelet s.r.l.** la criticità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) e alla lett. d) (fatturato pari a zero nel triennio 2013-2015), pur non indicando quest'ultima nel modello allegato alla deliberazione approvativa. L'Ente ha motivato la conferma di tale partecipazione affermando che la gestione è affidata ad una società specializzata e che non sono

presenti oneri a carico del comune, evidenziando, infine, che il mantenimento è ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 7, del TUSP.

Il **Comune di Valpelline** ha rilevato nella partecipazione detenuta nella **Società cooperativa elettrica Gignod (CEG)** la criticità di cui alla lett. c), comma 2, dell'art. 20 del TUSP, in quanto svolge attività analoghe a quelle della **Société idroelectrique Valpelline Ollomont s.r.l. (SI.VO.)** parimenti detenuta. L'Ente ha motivato il mantenimento di entrambe le partecipazioni affermando che *"caratteristiche, finalità, quota di partecipazione e soci del tutto differenti [...] non consentono di ipotizzarne interventi di fusione/incorporazione"*.

I **Comuni di Valsavarenche e Villeneuve** hanno rilevato nelle partecipazioni detenute nella società **Meyes s.r.l.** le criticità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) ed alla lett. d) (fatturato medio nel triennio 2013-2015 pari ad euro 408.420). Entrambi gli Enti ne hanno giustificato il mantenimento affermando che la società è ammessa ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 e determina un'entrata annuale per i bilanci delle Amministrazioni.

I **Comuni di Allein, Doues, Gignod, Saint-Christophe** e, come detto poc'anzi, **Valpelline** hanno approvato il mantenimento delle partecipazioni detenute nella **Società cooperativa elettrica Gignod (CEG)**, con quote variabili dallo 0,52 al 3,13 per cento, affermandone la conformità al TUSP e sottolineando le condizioni economiche vantaggiose che detta partecipazione consente di ottenere, nella somministrazione di energia elettrica.

La Sezione osserva che non risultano ulteriori delucidazioni in merito a detta vantaggiosità, oltremodo necessarie per consentirne una completa valutazione, con riferimento, in particolare, alla stretta necessità di tale partecipazione. Occorre considerare, infatti, che l'art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012¹², convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che per le categorie

¹² Il citato d.l. n. 95/2012, all'art. 1, comma 7 dispone che "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento

“energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”, le amministrazioni pubbliche “sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. La citata disposizione prevede, inoltre, che le deroghe indicate nello stesso comma (cioè il ricorso ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, ossia ad altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, che prevedano per la fornitura di energia elettrica un risparmio pari almeno al 3 per cento rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali) non si applicano, in via sperimentale, nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, concludendo, infine, che la mancata osservanza di quanto sopra esposto rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

La Sezione si riserva, conseguentemente, di effettuare i necessari approfondimenti in merito alle ragioni dell'inosservanza, ad una prima evidenza, di tale prescrizione da parte delle sopracitate Amministrazioni comunali.

2.2.1 Considerazioni sulle partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione

La Sezione osserva, preliminarmente, che la generalità dei provvedimenti relativi alle decisioni di mantenere le partecipazioni indicate nel precedente paragrafo non contengono specifiche controdeduzioni ai rilievi all'epoca formulati dalla Sezione sui piani di razionalizzazione di cui alla legge n. 190/2014, dei quali la revisione straordinaria in esame costituisce, come detto, un aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP.

In merito alle suesposte decisioni, la Sezione rileva che esse risultano assunte in contrasto con quanto disposto dal legislatore al comma 1 del richiamato art. 24, nel quale è previsto che, per le partecipazioni societarie prive dei requisiti di legge, la facoltà decisionale è ristretta all'alienazione ovvero all'assoggettamento di tali partecipazioni ad “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”.

A tale proposito, occorre sottolineare che l'obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 20 sussiste anche nel caso di società ricomprese in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, qualora prive dei requisiti del comma 2, dello stesso articolo (V. deliberazione n. 8/2018 di questa Sezione; deliberazione n. 348/2017 della Sezione regionale di controllo Lombardia).

Quanto alla valenza precettiva dei parametri di cui al testé citato comma 2 dell'art. 20, la Sezione – aderendo agli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte dei conti già in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, della l. n. 190/2014 e confermati in merito al d.lgs. n. 175/2016¹³ – ritiene che *la sussistenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione all'adozione di provvedimenti di alienazione/scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale alle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l'anno successivo, non avendo il legislatore esplicitato alcuna deroga specifica.*

La Sezione rileva, inoltre, che nei casi di società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, o in cui questi ultimi sono addirittura assenti, le ricognizioni indicate nel paragrafo precedente non evidenziano la presenza o meno di compensi agli amministratori cui sono eventualmente attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti, in termini idonei a valutare anche il grado di equilibrio del rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione.

La Sezione osserva, infine, che in 18 partecipazioni mantenute senza interventi dagli enti in esame, la criticità di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 20 (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti) risulta superata a seguito delle integrazioni introdotte nel TUSP dall'art. 17, comma 1, lett. f), del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, mediante il comma 12-quater¹⁴ (per le società che gestiscono impianti di trasporto a fune e per quelle che producono energia elettrica da fonti rinnovabili) e il successivo comma 12-sexies¹⁵ (per una società che gestisce una casa da gioco) di cui all'art. 26.

Trattasi, nello specifico, delle partecipazioni relative alle società **Monterosa s.p.a., Funivie Piccolo San Bernardo s.p.a., Grand Eyvia Cogne Énergie s.r.l., Società idroelettrica Le Chatelet s.r.l., Ayas-Brusson Énergie s.r.l., Casinò de la Vallée s.p.a.**

¹³ V. la citata delib. n. 348/2017 della Sezione regionale di controllo Lombardia.

¹⁴ D.lgs. n. 175/2016, art. 26, comma 12-quater: "Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

¹⁵ D.lgs. n. 175/2016, art. 26, comma 12-sexies: "In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018".

In merito si osserva che tutti i 12 enti con partecipazioni nella **Monterosa s.p.a.** (indicati nell'allegato 1 alla presente relazione) ne hanno deliberato il mantenimento senza interventi, evidenziando, da un lato, che detta società ha realizzato un utile nel bilancio 2016/2017; dall'altro, indicando, nelle schede allegate ai provvedimenti approvativi, la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 (il **Comune di Champorcher** pur avendo deliberato in tal senso non ha segnalato tale necessità nella banca dati del Dipartimento del tesoro).

2.3 Le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione

Risultano essere 8, come detto, le partecipazioni societarie che gli enti locali della regione, in sede di revisione straordinaria, hanno confermato, disponendo contestualmente le azioni di razionalizzazione di seguito descritte.

I **Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses** hanno rilevato nelle partecipazioni detenute nelle società **Etroubles energie s.r.l.** e **Saint-Rhémy Bosses Énergie s.r.l.** le criticità di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP, in quanto hanno entrambe un amministratore ma nessun dipendente e svolgono attività analoghe. Le Amministrazioni citate hanno deliberato il mantenimento di tali partecipazioni con le azioni di razionalizzazione previste dalla lett. g) (necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP), senza produrre l'apposita relazione prevista nel primo periodo del sopra citato comma 2 e, comunque, senza la specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

La Sezione tiene ad evidenziare, ad ogni buon conto, che la prospettata aggregazione deve risultare idonea a superare anche la criticità di cui alla citata lett. b) dell'art. 20 del TUSP (rapporto numerico amministratori/dipendenti).

I **Comuni di Ollomont e Valpelline** hanno rilevato nelle partecipazioni detenute nella **Société hydroélectrique Valpelline Ollomont s.r.l. (SI.VO.)** le criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20, (un amministratore e nessun dipendente), alla quale si aggiunge, per il solo **Comune di Valpelline**, quella di cui alla successiva lett. c), in quanto l'Ente detiene, come visto sopra, partecipazioni anche nella **Società cooperativa elettrica Gignod (CEG)**, che svolge un'attività analoga a quella della citata **SI.VO.**

Entrambi gli Enti, in sede di revisione straordinaria, hanno deciso il mantenimento di tali partecipazioni con le azioni di razionalizzazione di cui alla lett. f) del citato comma 2 (necessità di contenimento dei costi di funzionamento), avendo adottato un'apposita deliberazione circa il piano di razionalizzazione dei costi della società in questione.

La Sezione tiene, comunque, a ribadire che la prospettata aggregazione deve risultare idonea a superare anche la criticità di cui alla citata lett. b) dell'art. 20 del TUSP (rapporto numerico amministratori/dipendenti).

Il **Comune di Ollomont** ha evidenziato, nella propria deliberazione approvativa della revisione, che la **Société hydroélectrique Valpelline Ollomont s.r.l. (SI.VO.)** è incaricata di predisporre, entro il 31 dicembre 2017, un piano pluriennale di risanamento aziendale ai fini del relativo esame, da parte dell'Ente, entro il 31 marzo 2018.

La Sezione rileva che tale azione non risulta corrispondere alle prescrizioni del richiamato comma 2 dell'art. 20 del TUSP e registra che, contemporaneamente alla predisposizione del suddetto piano, nel novembre 2017, il **Comune di Valpelline** ha ricapitalizzato la **SI.VO.** per l'importo di 61.000 euro.

2.3.1 Considerazioni sulle azioni di razionalizzazione deliberate

La Sezione rileva, innanzitutto, che le azioni di razionalizzazione suesposte, nella loro totalità, – oltre a non essere supportate dalla relazione prevista dall'art. 20, comma 2, primo periodo, del TUSP – non indicano la prospettiva del superamento delle specifiche criticità rilevate dalle stesse amministrazioni.

Nei provvedimenti approvativi di tali azioni non risultano, inoltre, fornite le dettagliate indicazioni delle suddette prospettive relativamente alle criticità comunque considerate, riferite a termini temporali compatibili con la scadenza della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 20 del TUSP e fissata, per le revisioni straordinarie qui esaminate, al 31 dicembre 2018.

3. Considerazioni conclusive

Nella generalità delle revisioni straordinarie esaminate, le amministrazioni degli enti locali hanno esplicitato in termini scarsamente esaustivi le motivazioni del mantenimento delle partecipazioni societarie.

Anche le valutazioni della compatibilità di tali decisioni con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa non risultano adeguatamente esplicitate; analoga considerazione vale, nel caso di attività inerenti ai servizi pubblici, per le ragioni di convenienza economica dell'organizzazione del servizio mediante la forma societaria, in particolare quella *in house*, rispetto alle ulteriori possibili forme o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione.

La Sezione tiene, conclusivamente, a sottolineare che la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 non ha uno scopo meramente compilativo delle partecipazioni detenute, ma è finalizzata alla riorganizzazione generale del sistema. Richiede in merito, pertanto, una nuova valutazione in grado di assicurarne la piena conformità alle prescrizioni del Testo unico e non il mero riepilogo di decisioni adottate in passato.

La Sezione invita le Amministrazioni degli enti locali della Regione ad assumere iniziative idonee a superare i rilievi qui formulati sin dalla prossima revisione periodica delle partecipazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP, rammentando loro l'obbligo della pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Allegati

Allegato 1

Elenco delle 42 società partecipate dai Comuni, dalle *Unités des communes valdôtaines* e dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM) – totale di 257 partecipazioni oggetto di revisione straordinaria

Partecipazioni dirette

1. Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta società cooperativa (Celva) - 83 partecipazioni:

tutti i 74 Comuni, le 8 *Unités des communes valdôtaines* e il BIM;

2. INVA s.p.a - 82 partecipazioni:

tutti i Comuni (ad eccezione del Comune di Antey-Saint-André – detenuta dal Comune di Aosta anche indirettamente per il tramite della *Azienda pubblici servizi Aosta s.p.a. (APS)*, le 8 *Unités des communes valdôtaines* e il BIM;

3. Banca di credito cooperativo valdostana – Cooperative de crédit valdôtaine – Società cooperativa (BCCV) - 12 partecipazioni:

i Comuni di Avise, Courmayeur, Gressan, La Thuile, Morgex, Pollein, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve e le *Unités des communes valdôtaines* Grand-Paradis e Valdigne Mont-Blanc;

4. Monterosa s.p.a. - 12 partecipazioni:

i Comuni di Ayas, Brusson, Champorcher, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Pontboset e le *Unités des communes valdôtaines* Evançon, Mont-Rose e Walser;

5. Pila s.p.a. - 10 partecipazioni:

i Comuni di Allein, Cogne, Etroubles, Gressan, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent e l'*Unité des communes valdôtaines* Grand-Combin;

6. Società cooperativa elettrica Gignod (C.E.G) - 6 partecipazioni:

i Comuni di Aosta, Allein, Doues, Gignod, Saint-Christophe e Valpelline;

7. Envers s.r.l. - 4 partecipazioni:

i Comuni di Charvensod, Gressan, Jovençon e Pollein;

8. Cervino s.p.a. - 3 partecipazioni:

i Comuni di Chamois, Torgnon e Valtournenche;

9. Electrorhêmes s.r.l. – 3 partecipazioni:

i Comuni di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges;

10. Etroubles énergie s.r.l. – 3 partecipazioni:

i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

11. Meyes s.r.l. – 3 partecipazioni:

i Comuni di Introd, Valsavarenche, Villeneuve;

12. Saint-Rhémy Bosses énergie s.r.l. – 3 partecipazioni:

i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;

13. Autoporto della Valle d'Aosta s.p.a. – 2 partecipazioni:

i Comuni di Brissogne e Pollein;

14. Ayas – Brusson énergie s.r.l. (A&B) – 2 partecipazioni:

i Comuni di Ayas e Brusson;

15. Société idroélectrique Valpelline Ollomont s.r.l. (SI.VO) – 2 partecipazioni:

i Comuni di Ollomont e Valpelline;

16. Azienda pubblici servizi Aosta s.p.a. (APS) – 1 partecipazione:

il Comune di Aosta;

17. Bois de gris srl – 1 partecipazione:

il Comune di Oyace;

18. Casinò de la Vallée s.p.a. – 1 partecipazione:

il Comune di Saint-Vincent;

19. Centro servizi Courmayeur s.r.l. – 1 partecipazione:

il Comune di Courmayeur;

20. Chamois servizi s.r.l. – 1 partecipazione:

il Comune di Chamois;

21. Cooperativa forza e luce di Aosta s.c. – 1 partecipazione:

il Comune di Gressan;

22. Courmayeur Mont-Blanc funivie s.p.a. (C.M.B.F.) – 1 partecipazione:

il Comune di Courmayeur;

23. De Bosses s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (detenuta anche indirettamente per il tramite della Società cooperativa Tibias baucii);

24. Foyer du ski de fond s.r.l. (società in liquidazione) - 1 partecipazione:

il Comune di Brusson;

25. Funivie Piccolo San-Bernardo s.p.a. - 1 partecipazione:

il Comune di La Thuile;

26. Golf Gressoney s.r.l. (società in liquidazione) - 1 partecipazione:

il Comune di Gressoney-Saint-Jean;

27. Grand Eyvia Cogne Energie s.r.l. (GEC) - 1 partecipazione:

il Comune di Cogne;

28. Gressoney sport haus s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Gressoney-Saint-Jean;

29. Hydro électriques Clavalité s.p.a. - 1 partecipazione:

il Comune di Fénis;

30. Le Brasier s.r.l. 1 partecipazione:

il Comune di Morgex;

31. Mont-Blanc énergie s.r.l. (società in liquidazione) - 1 partecipazione:

il Comune di Courmayeur;

32. Planaval s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Arvier;

33. Pour le développement touristique de la Valgrisenche s.r.l. (società in liquidazione) - 1 partecipazione:

il Comune di Valgrisenche;

34. Società idroelettrica Laures s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Brissogne;

35. Società idroelettrica Le Châtelet s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Valgrisenche;

36. Società idroelettrica Tornalla s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Oyace;

37. Società idroelettrica Vargno s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Fontainemore;

38. Società sportiva dilettantistica golf club del Cervino s.p.a. - 1 partecipazione:

il Comune di Valtournenche;

39. Torgnon énergie s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Torgnon;

40. Tybias baucii società cooperativa - 1 partecipazione:

il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses;

41. Valdigne énergie s.r.l. - 1 partecipazione:

il Comune di Pré-Saint-Didier;

Partecipazioni indirette

42. Ascomfidi nord ovest società cooperativa - 1 partecipazione:

il Comune di Courmayeur per il tramite della partecipazione in Centro servizi Courmayeur s.r.l.

A tale partecipazione indiretta si aggiungono le seguenti:

43. Banca popolare di Sondrio per il tramite di Bois de gris s.r.l (Comune di Oyace) e di SI.VO s.r.l. (Comune di Valpelline), la quale non è stata oggetto della revisione straordinaria;

- INVA s.p.a. per il tramite di APS s.p.a. (Comune di Aosta) considerata nella revisione straordinaria;

- De Bosses s.r.l. per il tramite di Tybias baucii società cooperativa (Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses), considerata nella revisione straordinaria.

Allegato 2

Enti che detengono partecipazioni societarie esclusivamente nelle società INVA s.p.a. e CELVA

Comuni

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Antey-Saint-André (solo CELVA) | 15. La Salle |
| 2. Arnad | 16. Lillianes |
| 3. Aymavilles | 17. Montjovet |
| 4. Bard | 18. Nus |
| 5. Bionaz | 19. Perloz |
| 6. Challand-Saint-Anselme | 20. Pontey |
| 7. Challand-Saint-Victor | 21. Pont-Saint-Martin |
| 8. Chambave | 22. Quart |
| 9. Champdepraz | 23. Roisan |
| 10. Châtillon | 24. Saint-Denis |
| 11. Donnas | 25. Saint-Marcel |
| 12. Émarèse | 26. Sarre |
| 13. Issogne | 27. Verrayes |
| 14. La Magdeleine | 28. Verrès |

Unités des communes valdôtaines e BIM

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Unité Mont-Émilios | 3. BIM |
| 2. Unité Mont-Cervin | |

Enti che detengono ulteriori partecipazioni societarie oltre alle società INVA s.p.a. e CELVA

Comuni

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Allein | 24. Issime |
| 2. Aosta | 25. Jovençon |
| 3. Arvier | 26. La Thuile |
| 4. Avise | 27. Morgex |
| 5. Ayas | 28. Ollomont |
| 6. Brissogne | 29. Oyace |
| 7. Brusson | 30. Pollein |
| 8. Chamois | 31. Pontboset |
| 9. Champorcher | 32. Pré-Saint-Didier |
| 10. Charvensod | 33. Rhêmes-Notre-Dame |
| 11. Cogne | 34. Rhêmes-Saint-Georges |
| 12. Courmayeur | 35. Saint-Christophe |
| 13. Doues | 36. Saint-Nicolas |
| 14. Etroubles | 37. Saint-Oyen |
| 15. Fénis | 38. Saint-Pierre |
| 16. Fontainemore | 39. Saint-Rhémy-en-Bosses |
| 17. Gaby | 40. Saint-Vincent |
| 18. Gignod | 41. Torgnon |
| 19. Gressan | 42. Valgrisenche |
| 20. Gressoney-La-Trinité | 43. Valpelline |
| 21. Gressoney-Saint-Jean | 44. Valsavarenche |
| 22. Hône | 45. Valtournenche |
| 23. Introd | 46. Villeneuve |

Unités des communes valdôtaines

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Unité Valdigne Mont-Blanc | 4. Unité Evançon |
|------------------------------|------------------|

2. *Unité* Grand-Paradis
3. *Unité* Grand-Combin

5. *Unité* Mont-Rose
6. *Unité* Walser

Allegato 3

Elenco (*) delle partecipazioni detenute dagli enti analizzati, escluse INVA s.p.a., CELVA e BCCV.

| Denominazione | Oggetto sociale | Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | Società con fatturato non superiore a 500.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies) | Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| AOSTA | | | | | | | | | |
| AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA APS SPA | Gestione farmacie comunali e servizi accessori e complementari, gestione sosta e mobilità, ecc | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G. | Produzione e distribuzione di energia elettrica | si | no | no | no | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Recesso dalla società Termine 28/11/2017 |
| ALLEN | | | | | | | | | |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione di impianti a fune | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G. | Produzione energia elettrica | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| ARVIER | | | | | | | | | |
| PLANVAL S.R.L. | Costruzione, gestione automazione e amministrazione di impianti energetici e centraline idroelettriche | no | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| AYAS | | | | | | | | | |
| AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L. | Gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | no Società inattiva | si | no | si | si (ma non segnato su scheda Cdc - art. 26 c. 12-quarter) | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| MONTEROSA S.P.A. | Costruzione e esercizio di linee aeree, telefoniche, funicolari e, in genere, impianti di risalita per il trasporto di turisti e sciatori | no | no | no | no | si (ma non segnato su scheda Cdc) | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| BRISOGNE | | | | | | | | | |
| AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A. | Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'area aeroportuale di Pollen e Brissogne | no ma non strettamente necessaria | no | no (su scheda Cdc è segnato sì, ma è errato) | no | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Cessione della partecipazione a titolo oneroso Termine 24/09/2018 |
| SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. SIGLABILE IN LAURES S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no | si (comunque è presente una riduzione da 3 amministratori a 1 dal 2017) | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| BRUSSON | | | | | | | | | |
| AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L. | Gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | no Società inattiva | si | no | si | si (ma non segnato su scheda Cdc - art. 26 c. 12-quarter) | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| FOYER DU SKI DE FOND S.R.L. | Gestione strutture ricettive, impianti sportivi, comprensorio sci nordico | Internalizzazione delle attività svolte dalla società. Con DCC n. 72 del 28/12/2016 è stata disposta la messa in liquidazione ai fini del successivo scioglimento della società | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Costruzione e esercizio di linee aeree, telefoniche, funicolari e, in genere, impianti di risalita per il trasporto di turisti e sciatori | no | no | no | no | si (ma non segnato su scheda) | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| CHAMOIS | | | | | | | | | |
| CERVINO SOCIETA' PER AZIONI | Impianti di risalita | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | Servizi in ambito territoriale comunale | no | no | no | si | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| CHAMPORCHER | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di impianti a fune | no | no | si | no | si (ma art. 26 c. 12-quarter) | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| CHARVENSOD | | | | | | | | | |
| ENVERS S.R.L. | Gestione farmacie e vari servizi | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| COGNE | | | | | | | | | |
| GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. SIGLABILE G.E.C. ENERGIE S.R.L. | Produzione di energia da fonti rinnovabili | no | si | no | si | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| COURMAYEUR | | | | | | | | | |
| ASCOMFI NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA | Attività di garanzia collettiva dei fidi | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L. | Servizi di interesse generale | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. SIGLABILE C.M.B.F. S.P.A. | Trasporti a fune, gestione piste e impianti di risalita | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| MONT BLANC ENERGIE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE | Gestione e gestione impianti idroelettrici | no | si | no | si | si | no | no | |
| DOUES | | | | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G. | Produzione di energia elettrica | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| ETROUBLES | | | | | | | | | |
| ETROUBLES ENERGIE SRL | Produzione di energia elettrica | no | si | si | no | no | no | si | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no | si | si | no | no | no | si | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |

| Denominazione | Oggetto sociale | Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | Società con fatturato non superiore a 500.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D Art. 26 c. 12 quinquies) | Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | Esito della Ricogettione Modalità e tempi della razionalizzazione |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| FENIS | | | | | | | | | |
| HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A. | Produzione di energia elettrica | no | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| FONTAINEMORE | | | | | | | | | |
| SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L. IN BREVE S.I.V. S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no (ma art. 4 c.7) | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| GABY | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | si | no | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| GIGNOD | | | | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G. | Produzione di energia elettrica | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| GRESSAN | | | | | | | | | |
| COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA S.C. | Produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica | no | si | no | no | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Recesso della società Termine 31/12/2017 |
| ENVERS S.R.L. | Multisenzi | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione impianti a fune | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| GRESSONEY-LA-TRINITE | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano | no | no | si | no | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| GRESSONEY-SAINT-JEAN | | | | | | | | | |
| GOLF GRESSONEY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | | | | | | | | | |
| GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. | Gestione del centro sportivo comunale | no | si | no | si (in house) | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione impianti a fune | no | no | si | no | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| HONE | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano | no | no | si | no | si (ma art. 26 c. 12-quater) | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| INTROD | | | | | | | | | |
| ELECTROHREMES S.R.L. | Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione impianti idroelettrici | no | si | si (soci diversi) | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| MEYES S.R.L. | Costruzione centrali idroelettriche e produzione energia elettrica da fonte rinnovabile | no | si | si (soci diversi) | si | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| ISSIME | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano | no | no | si | no | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| JOVENCAN | | | | | | | | | |
| ENVERS S.R.L. | Gestione farmacie e servizi vari | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| LA THUILE | | | | | | | | | |
| FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A. | Gestione impianti a fune | no | no | no | no | si | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| MORGEX | | | | | | | | | |
| LE BRASIER S.R.L. | Produzione e fornitura calore mediante teleriscaldamento | no | si | no | no | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Cessione della partecipazione a titolo oneroso Termine 28/09/2018 |
| OLLOMONT | | | | | | | | | |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Servizi di trasporto funiviano | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLE OLLMONT SRL | Produzione energia elettrica | no | si | no | no | si | si | no | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |
| OYACE | | | | | | | | | |
| BOIS DE GRIS S.R.L. | Produzione energia elettrica | no | si (non segnato sulla scheda Cdc) | si (ma non fusione) | si | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L. SIGLABILE S.I.T. S.R.L. | Produzione energia elettrica | no | si (non segnato sulla scheda Cdc) | si (ma non fusione) | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| POLLEN | | | | | | | | | |
| AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A. | Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'area aeroportuale di Pollen e Brissogne | si | no | no | no | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Cessione della partecipazione a titolo oneroso Termine 30/09/2018 |
| ENVERS S.R.L. | Gestione farmacie e servizi vari | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| PONTBOSET | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano | no | no | si | no | si (ma art. 26 c. 12-quater) | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| PRE-SAINT-DIDIER | | | | | | | | | |
| VALDIGNE ENERGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE VALDIGNE ENERGIE S.R.L. | Costruzione e gestione impianti idroelettrici | no | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |

| Denominazione | Oggetto sociale | Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | Società con fatturato non superiore a 500.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies) | Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| RHEMES-NOTRE-DAME | | | | | | | | | |
| ELECTROHREMES S.R.L. | Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione impianti idroelettrici | no | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie, installazione e manutenzione impiantistica varia | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| RHEMES-SAINT-GEORGES | | | | | | | | | |
| ELECTROHREMES S.R.L. | Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione impianti idroelettrici | no | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SAINT-CHRISTOPHE | | | | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G. | Produzione e vendita di energia elettrica | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SAINT-OYEN | | | | | | | | | |
| ETROUBLES ENERGIE SRL | Produzione di energia elettrica | no | si | si | no | no | no | si | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no | si | si | no | no | no | si | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |
| SAINT-RHEMY-EN-BOSSES | | | | | | | | | |
| DE BOSSES S.R.L. | Trasformazione prodotti a base di carne | si | no | no | no | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Cessione della partecipazione a titolo oneroso Termine 31/12/2018 |
| ETROUBLES ENERGIE SRL | Produzione di energia elettrica | no | si | si | no | no | no | si | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no | si | si | no | no | no | si | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Termine 31/12/2018 |
| TYBIAS BAUCII SOC. COOP. | Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica | si | si | no | si | si | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Cessione della partecipazione a titolo oneroso Termine 31/12/2018 |
| SAINT-VINCENT | | | | | | | | | |
| CASINO DE LA VALLEE S.P.A. SIGLABILE IN CAVA S.P.A. | Gestione della casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hotel Billia | no | no | no | no | si (ma art. 26 c. 12-sexies) | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| PILA - SOCIETA' PER AZIONI | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| TORGNON | | | | | | | | | |
| CERVINO SOCIETA' PER AZIONI | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| TORGNON ENERGIE S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no | si | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| VALGRISENCHÉ | | | | | | | | | |
| S.R.L. POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALGRISENCHÉ IN SIGLA D.T. VALGRISENCHÉ S.R.L. | Gestione impianti funicolari | no (liquidaz. ordinaria del 28/10/2016) | no | no | si (carezza persistente di liquidità) | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Messa in liquidazione della società Termine 30/06/2018 |
| SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. IN SIGLA "LE CHATELET S.R.L." | Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione di un impianto idroelettrico | no (fase di start up) | si | no | no (non segnato nella scheda Cdc) | si | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| VALPELLINE | | | | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G. | Produzione energia elettrica | no | no | si (ma non fusione) | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL | Produzione energia elettrica | no (piano di risanamento. Ricapitalizzazione a nov/2017) | si | si (ma non fusione) | no | si | si | no | RAZIONALIZZAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società |
| VALSAVARENCHÉ | | | | | | | | | |
| MEYES S.R.L. | Produzione di energia da fonti rinnovabili | no (art. 4 c.7) | si | no | si | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| VALTOURNENCHÉ | | | | | | | | | |
| CERVINO SOCIETA' PER AZIONI | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | no | no | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB DEL CERVINO S.P.A. | Esercizio e promozione delle attività sportive e dilettantistiche, compresa l'attività didattica, in particolare della pratica del golf dilettantistico | si (v. dcc n. 12/2017- prima rev. straord) | no | no | si (sulla scheda non ci sono i valori) | no | no | no | RAZIONALIZZAZIONE Cessione della partecipazione a titolo oneroso Termine 03/10/2017 |
| VILLENEUVE | | | | | | | | | |
| MEYES S.R.L. | Produzione di energia elettrica | no | si | no | si | no | no | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |

| Denominazione | Oggetto sociale | Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | Società con fatturato non superiore a 500.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies) | Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
| Unità Gran Combin | | | | | | | | | |
| PILA SPA | Impianti a fune | Mancato inserimento dei dati della revisione straordinaria nell'applicativo del MEF | | | | | | | |
| Unità Evançon | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane | no | no | no | no | si (ma non segnato nella scheda) | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| Unità Mont Rose | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | no | no | si | no | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| Unità Walser | | | | | | | | | |
| MONTEROSA S.P.A. | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | no | no | no | no | si | si | no | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |

(*) In tale elenco sono riportate le 80 partecipazioni detenute (escluse quelle in INVA s.p.a., in CELVA e in BCCV). Nelle varie colonne sono schematizzate, dopo l'oggetto sociale, le criticità presenti nelle varie società partecipate e l'esito della ricognizione. L'oggetto sociale e i campi relativi alle lettere a), b), d) ed e) sono tratti dall'analisi delle deliberazioni degli organi competenti e delle schede ad esse allegate, mentre i campi relativi alle lettere c), f) e g), nonché l'esito della ricognizione, le modalità e i termini della razionalizzazione sono tratti direttamente dalla banca dati delle "Partecipate", ma comunque confrontati dalla Sezione con le deliberazioni e le schede predette. Nei campi relativi alle lettere corrispondenti alle criticità la presenza del "no" indica l'assenza della criticità, mentre il "si" indica che la società si trova in una delle condizioni previste all'art. 20, comma 2.

